NUOVE NORME IN MATERIA DI SEQUESTRI DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE E PER LA PROTEZIONE DEI TESTIMONI DI GIUSTIZIA

Art. 16-bis

Applicazione delle speciali misure di protezione ai testimoni di giustizia

Le speciali misure di protezione di cui agli articoli 9 e 13, comma 5, se ne ricorrono i presupposti, si applicano a coloro che assumono rispetto al fatto o ai fatti delittuosi in ordine ai quali rendono le dichiarazioni esclusivamente la qualita' di persona offesa dal reato, ovvero di persona informata sui fatti o di testimone, purche' nei loro confronti non sia stata disposta una misura di prevenzione, ovvero non sia in corso un procedimento di applicazione della stessa, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575. Tali soggetti sono, ai fini del presente decreto, denominati "testimoni di giustizia". Le dichiarazioni rese dai testimoni di giustizia possono anche non avere le caratteristiche di cui all'articolo 9, comma 3, salvo avere carattere di attendibilita', e riferirsi a delitti diversi da quelli indicati nel comma 2 dello stesso articolo. Le speciali misure di protezione si applicano, se ritenute necessarie, a coloro che coabitano o convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 1, nonche', ricorrendone le condizioni, a chi risulti esposto a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone.

Versione in vigore dal 25 marzo 2001, non più in vigore dal 21 febbraio 2018 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia
Estremi	Decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8
Capo	II-bis — Norme per la protezione dei testimoni di giustizia capo abrogato dalla l. 11 gennaio 2018, n. 6
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-in-materia-di-sequestri-di-persona-a-scopo-di-estorsione/art-16-bis-applicazione-delle-speciali-misure-di-protezione-ai-testimoni-di/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it